

N. R.G. 7754/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7754/2014 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO
PALLINI (C.F. PLLMSM66E06H501P) del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il
difensore;

ATTRICE

contro

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (C.F. 03351570969), con il patrocinio degli avvocati
FRANCESCO MAROTTA e ANNA LAURA ZANZARRI (ZNNZNL71H45H501J) del foro di Roma
e dell'avv. VERA SACCHI del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso quest'ultima;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- 1) *accertare la natura di società di persone dello SLT e la qualità di socio della odierna attrice a decorrere dal 18 settembre 2008 sino al 31 maggio 2012;*
- 2) *conseguentemente, accertare il diritto della dott.ssa ██████████ alla liquidazione della sua quota sociale in relazione alla situazione patrimoniale dello SLT al 31 maggio 2012;*
- 3) *per l'effetto condannare lo SLT al pagamento in favore della odierna attrice dell'importo di € 683.216,26 a titolo di liquidazione della sua quota sociale o del diverso importo che risulterà in giudizio corrispondente al valore della quota sociale della dott.ssa ██████████ alla data del recesso, oltre interessi legali dal 31 maggio 2012 sino al soddisfo;*
- 4) *in ogni caso, accertare il diritto della dott.ssa ██████████ alla corresponsione di € 29.003,33 a titolo di compensi e/o di partecipazione agli utili spettatile per l'anno 2012 e condannare lo SLT a pagare detta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.



In via istruttoria:

- a) ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli da 1 a 38 dell'atto di riassunzione, nonché ai capitoli da 3 a 31 della memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc, indicando quali testi i sigg.ri: [REDACTED], residente in Roma; [REDACTED], residente in Roma; [REDACTED], residente in Roma; [REDACTED], domiciliato in Roma; [REDACTED], residente in Roma; [REDACTED], domiciliato in Roma; [REDACTED], domiciliato in Roma; [REDACTED], domiciliata in Roma; [REDACTED], residente in Roma;
- b) prova testimoniale contraria e quella diretta che dovessero rendersi necessarie in relazione alle difese della controparte, con i testi indicati, salvo altri;
- c) che venga ordinato alla Convenuta di produrre le scritture contabili, i bilanci e le dichiarazioni dei redditi, nonché i criteri e i piani di riparto dei compensi e degli utili tra gli associati deliberati per gli anni 2006 – 2012, nonché gli estratti dall'archivio informatico dell'elenco dei clienti e degli incarichi assegnati alla Ricorrente e relativo del fatturati e quelli dell'avv. [REDACTED] per gli stessi anni;
- d) ammettere C.T.U. contabile volta ad individuare il valore economico del patrimonio sociale ed il valore della quota di liquidazione della dott.ssa [REDACTED] al 31 maggio 2012;
- e) ammettere C.T.U. medico-legale volta ad accertare il danno biologico patito dalla Ricorrente, il nesso eziologico con le condotte adottate dai Partner dello SLT e la sua entità".

per il convenuto:

"- in via preliminare:

accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra sub I, l'operatività della clausola compromissoria per arbitrato irrituale ex art. 45 dei Patti Associativi di Studio Legale Tributario e conseguentemente respingere, per inammissibilità e/o improcedibilità, le domande e le pretese della Dott.ssa [REDACTED];

- nel merito:

In via principale:

Respingere tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con piena assoluzione dello Studio Legale Tributario concludente da ogni avversa pretesa;

In subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle pretese avversarie:

in accoglimento dei motivi formulati, limitare la condanna dello Studio Legale Tributario concludente al pagamento della sola somma di Euro 3.677,00, risultante dalla detrazione delle somme già corrisposte da quest'ultimo per Euro 12.987,94 dall'importo di Euro 16.665,00 risultante dalla applicazione degli Articoli 34 e 40 dei Patti Associativi, detratto inoltre quanto dovuto dalla attrice allo Studio concludente per mancata concessione del preavviso di recesso, con compensazione delle somme costituenti aliunde perceptum.

Con vittoria delle spese e degli onorari tutti di giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, già rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta.

Inoltre i sottoscritti difensori, come peraltro già verbalizzato nel corso dell'udienza del 31.03.2015, si riportano a quanto dedotto ed articolato nelle proprie memorie ex art. 183, co. VI, nn. 2 e 3 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle istanze ivi formulate, in particolare circa la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché per l'ammissione a prova contraria..



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice [REDACTED], quale collaboratrice e "socio ordinario" dello STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (d'ora in avanti anche solo SLT) fino al 31.5.2012, ha convenuto in giudizio (dapprima avanti il Tribunale di Roma e poi avanti questo Tribunale, in via di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del primo giudice adito) SLT per sentir:

1. accertare la natura di società di persone dello SLT e la conseguente propria qualità di socia;
2. accertare il diritto alla liquidazione della propria quota sociale a seguito del recesso esercitato il 31.5.2012 e, conseguentemente, condannare lo SLT al pagamento di € 683.216,26;
3. in ogni caso, condannare lo SLT al pagamento di € 29.033,33 a titolo di compensi e/o partecipazione agli utili spettanti all'attrice per l'anno 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno della propria domanda, la difesa dell'attrice ha esposto che:

- in data 3.4.2006, la [REDACTED] iniziava a prestare la propria attività di assistenza e consulenza fiscale in favore di SLT, sottoscrivendo un contratto di collaborazione a tempo indeterminato;
- in data 18.9.2008, alla [REDACTED] veniva riconosciuta la qualifica di "socio ordinario" (docc. 3, 4), secondo le definizioni contenute all'art.5 dei *Patti Associativi* (doc.23),
 - ricevendo, per le prestazioni rese, un compenso risultante in parte dalla partecipazione agli utili dell'associazione professionale, in parte dalle fatture emesse nei confronti della GLOBAL SHARED SERVICES SRL, società contabile a ciò delegata da SLT;
- in data 2.5.2012, la [REDACTED] comunicava a SLT il proprio recesso per giusta causa dall'associazione con decorrenza dal 31 maggio successivo (doc.47), comunicazione a seguito della quale SLT,
 - dopo aver inizialmente quantificato i compensi da liquidare in € 29.003,33 (doc.21),
 - decideva di corrispondere soli € 12.987,94 (doc.22);
- sebbene i *Patti Associativi* definiscano SLT quale associazione tra professionisti ai sensi della l n.1815/1939, lo stesso dovrebbe essere invece qualificato come società irregolare di persone, tenuto conto che:
 - le attività professionali ben possono essere svolte in forma societaria, come espressamente consentito dall'art.10
 - l n.183/2011 e, precedentemente, dall'abrogazione dell'art.2 l n.1815/1939 ad opera dell'art.24 l n.266/1997;
 - alla luce di tale possibilità, le associazioni tra professionisti avrebbero:
 - natura associativa, ove il loro scopo fosse esclusivamente quello di consentire agli associati la divisione delle spese comuni e la gestione congiunta della propria attività;
 - natura societaria, ove il loro scopo fosse l'esercizio congiunto di una specifica attività professionale, pur nel rispetto dei requisiti di responsabilità personale del professionista dettati dalla legge;
 - per la propria organizzazione strutturale, lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO avrebbe una chiara natura societaria, presentando una struttura gerarchica ed essendo l'unico titolare del rapporto con i singoli clienti, amministrato dai soci amministratori senza



alcuna parità tra i suoi membri associati;

- lo STUDIO LEGALE TRIBUTARIO rispetterebbe tutti i requisiti previsti dall'art.10, comma 4, lett. a-d l n.183/2011, per essere considerato una società di professionisti;
- su tali presupposti, l'attrice [REDACTED] avrebbe quindi assunto la qualità di socia a decorrere dal 18.9.2008 e, essendo receduta dalla società, avrebbe diritto alla liquidazione della propria quota sociale ai sensi dell'art.2285 comma 2 cc o comunque ai sensi dell'art.37 dei Patti Associativi (doc.23),
 - quota che, in assenza di previsione specifiche, dovrebbe considerarsi di ammontare uguale a quella degli altri soci e, pertanto, pari a 1/88 del patrimonio dello SLT al 31.5.2012 (doc.24), quantificabile in € 683.216,26;
- la clausola compromissoria di cui all'art.45 dei *Patti Associativi* non sarebbe operativa, posto che:
 - nella sua formulazione letterale, la clausola si applica a *“qualsiasi controversia inerente o conseguente a questi Patti Associativi e ai rapporti che ne derivano”*, ambito da cui sarebbero escluse le controversie – come la presente – aventi ad oggetto l'esistenza stessa del vincolo associativo;
 - la clausola di arbitrato irrituale, da ritenersi vessatoria ai sensi dell'art.1341 comma 2 cc, sarebbe comunque nulla in quanto mai espressamente approvata dall'attrice.

Il **convenuto STUDIO LEGALE TRIBUTARIO**, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha contrastato la domanda dell'attrice opponendo:

- l'operatività della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta all'art.45 dei Patti Associativi (doc.45), posto che:
 - la clausola deve ritenersi estesa a tutte le controversie aventi origine nel contratto di adesione all'associazione professionale;
 - la clausola non potrebbe considerarsi vessatoria, e comunque la [REDACTED] ha espressamente dichiarato di conoscere e accettare tutte le norme contenute nei patti associativi al momento della sua adesione, perfezionatasi per mezzo di scrittura privata autenticata innanzi a notaio;
- nel merito, la qualificazione dello SLT come associazione di professionisti e non come società, posto che:
 - i *Patti Associativi* identificano espressamente SLT quale associazione professionale;
 - benché l'art.10 l n.183/2011 consenta l'esercizio di attività professionali in forma societaria, a potersi avvalere di tale possibilità sono le società composte da soli avvocati e non, come nel caso di specie, da professionisti di varia natura (doc.5);
 - la classificazione dei professionisti in categorie (*partner, executive director, manager*) non risponde a una suddivisione gerarchica degli associati, ma è funzionale alla classificazione di quest'ultimi in termini di anzianità, competenza professionale e, conseguentemente, di valorizzazione della prestazione fatturata al cliente;
 - nello svolgere il proprio lavoro, ciascun professionista ha sempre mantenuto *“piena ed autonoma responsabilità in relazione al proprio operato”* (cfr. art.19 doc.5), le indicazioni di altri partner risolvendosi in mere opinioni prive di alcun valore vincolante;



- la ██████████ non ha versato alcun conferimento, in termini di clientela o in natura (cfr. doc.2 avversario), né lo SLT svolge alcuna attività d'impresa;
 - a ogni modo, il recesso dall'associazione è regolamentato dall'art.40 dei *Patti Associativi*, da ritenersi prevalente rispetto alla disciplina derogabile di cui all'art.2285 c.c., applicabile in via residuale anche qualora si dovesse riconoscere la natura societaria di SLT;
- l'insussistenza di qualsiasi elemento probatorio a fondamento della valorizzazione della quota richiesta;
- l'insussistenza di una giusta causa di recesso e, quindi, di giustificazione per il mancato preavviso di 3 mesi.

Nelle **memorie ex art.183 VI comma cpc**, le parti hanno ribadito le proprie difese, in particolare:

- **l'attrice**, sottolineando:
- la sussistenza di una giusta causa di recesso e, comunque, il carattere non essenziale della stessa, ciascun associato potendo recedere *ad nutum* ex art.2285 cc;
 - la non operatività della clausola compromissoria perché, quand'anche la si ritenesse applicabile alla controversia in esame, sarebbe comunque nulla per violazione dell'obbligo di nomina esterna degli arbitri ex art.34 comma 2 dlgs n.5/2003, da ritenersi cogente stante la riqualificazione dell'associazione come società di natura commerciale;
 - la natura societaria dello SLT, considerati:
 - il fine lucrativo e il carattere imprenditoriale dell'attività svolta, la libera professione costituendo attività d'impresa non commerciale ai sensi del dlgs n.231/2002;
 - la titolarità esclusiva del rapporto contrattuale con i clienti in capo a SLT, non limitatosi a mero centro di imputazione del pagamento degli onorari e di gestione degli adempimenti contabili;
 - la cogenza dell'art.2289 c.c. in punto di recesso e liquidazione della quota, posto che l'art.40 dei *Patti Associativi* si limita a stabilire i criteri di liquidazione degli utili spettanti al socio uscente, senza nulla prevedere in tema di liquidazione della quota in caso di cessazione del rapporto sociale;
 - la natura di ricognizione di debito del doc.21, con cui SLT si riconosce debitore per € 29.003,33, senza che la dichiarazione presenti alcuna connotazione transattiva;

e chiedendo, **in via istruttoria**, l'ammissione di prova testimoniale su vari capitoli di prova; l'esibizione di documentazione contabile di SLT; ctu contabile volta ad individuare il valore economico del patrimonio sociale di SLT; ctu medico legale volta ad accertare il danno biologico patito dall'attrice;

- il **convenuto** eccependo:
- l'operatività della clausola compromissoria invocata, anche ove si contesti la qualificazione giuridica dei rapporti instaurati con l'adesione all'associazione e pur in assenza di espressa accettazione scritta (Cass. 1367/1985; Cass. 8788/200; Cass. 11751/2003);
 - l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola compromissoria per violazione degli artt. 34-35 del dlgs n.5/2003, atteso che:



- le società di persone non avrebbero alcun obbligo di adeguamento delle convenzioni arbitrali stipulate prima del dlgs n.5/2003, ove gli artt. 223bis e 223duodecies disp. att. cc si riferiscono alle sole società di capitali;
- in ogni caso, l'art.34 riguarderebbe le sole clausole compromissorie per arbitrato rituale e non quelle per arbitrato irrituale, come nel caso di specie;
- la piena compatibilità dello schema giuridico dell'associazione di professionisti con la gestione della clientela da parte dello studio professionale associato, ferme restando l'autonomia e la responsabilità personale del singolo professionista nello svolgimento dell'incarico (Cass. 15694/2011, oltre che Cass. 3420/2014 e Cass. 17683/2010);
- l'infondatezza della domanda di liquidazione della quota, stante la preminenza dell'art.40 dei *Patti Associativi* e, comunque, l'erroneità dei calcoli svolti;
- in ogni caso, quanto alla liquidazione dei compensi e degli utili, la già avvenuta corresponsione di € 12.987,94, da scomputarsi dagli € 29.003,33 richiesti – e riconosciuti da SLT solo in ottica transattiva – oltre a quanto dovuto per la mancata concessione del preavviso di 3 mesi per il recesso e quanto percepito dall'attrice per attività professionali rese ad altro studio subito dopo l'esercizio del recesso;

chiedendo **in via istruttoria**, oltre al rigetto delle istanze avversarie, l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi e di altri documenti fiscali relativi all'attrice e, in via subordinata, l'ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.

All'udienza del 16.12.2014:

“su richiesta di chiarimenti del g.i., l'avv. PALLINI precisa che la natura societaria del rapporto controverso è ricavabile: in primo luogo, dalla stessa disciplina di cui ai patti associativi, dai quali emerge da un lato la pertinenza del rapporto con i clienti in capo direttamente alla convenuta e dall'altro che il compenso spettante a ciascun partecipante al sodalizio viene determinato annualmente da parte del Consiglio Direttivo; in secondo luogo, dai capitoli di prova orale richiesti che mirano a provare in concreto lo sviluppo del rapporto con gestione esclusiva dei clienti da parte del partner di riferimento nonché le modalità di determinazione del compenso e la giusta causa di recesso. Insiste quindi per l'ammissione dei capitoli di prova orale.

L'avv. SCURA si richiama alle difese già formulate in atti, ribadendo la non configurabilità di un fenomeno societario, in ogni caso la compiutezza della disciplina pattizia, nonché la piena compatibilità dello svolgimento del rapporto descritto da controparte con la struttura dell'associazione professionale, nell'ambito della quale è del tutto ammissibile che la gestione amministrativa del cliente sia demandata agli associati più anziani, mentre la prestazione professionale in senso stretto è comunque affidata direttamente a ciascun associato. Si oppone quindi all'ammissione dei capitoli di prova orale avversari.

Quanto all'eccezione di compromesso, l'avv. PALLINI deposita sentenza della Cassazione n. 24867/2010.

Il Giudice ritenuto opportuno invitare le parti a precisare le conclusioni, tenuto conto della ricorrenza di questione preliminare processuale nonché di questioni di merito idonee a definire il giudizio, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza avanti a sé”.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che l'**eccezione preliminare di compromesso** sia **fondata** e che, conseguentemente, debba essere dichiarata l'**incompetenza del Tribunale** a conoscere le domande dell'attrice.



Nel procedere a illustrare i motivi della decisione, occorre ripercorrere le difese svolte dalle parti sul tema e, segnatamente, sull'operatività e validità della clausola compromissoria opposta.

In punto di **operatività della clausola**, anzitutto, il Tribunale reputa che l'oggetto del presente giudizio rientri certamente nell'ambito di applicazione dell'art.45 dei *Patti Associativi* di SLT, secondo il cui dettato "qualsiasi controversia inerente o conseguente a questi Patti Associativi e ai rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri irrituali".

Al riguardo, va infatti contraddetta la prospettazione dell'attrice, secondo cui la citata clausola si applicherebbe a tutte le controversie inerenti o derivanti dai *Patti Associativi*, ma non a quelle – come la presente – aventi ad oggetto l'esistenza stessa del vincolo associativo. A ben vedere, tale valutazione non pare condivisibile, poiché:

- intraprendendo l'odierno giudizio, la ██████████ non ha affatto contestato il perfezionamento di un vincolo con SLT,
- ma ha piuttosto domandato una riqualificazione giuridica del rapporto instauratosi con SLT da associativo a societario, chiedendo l'accertamento della propria qualità di socia e – conseguentemente all'esercizio del recesso – il diritto ad ottenere la liquidazione della propria quota sociale,
- cosicché l'intera prospettazione dell'attrice pare appunto fondarsi sull'esistenza di un preciso vincolo giuridico con SLT perfezionatosi con l'adesione ai Patti Associativi,
- con l'immediata conseguenza che anche la presente azione, in quanto "*inerente o conseguente*" ai *Patti Associativi* e in quanto comunque riguardante "*un rapporto che ne deriva*", è irrimediabilmente attratta dalla clausola compromissoria di cui all'art. 45 degli stessi *Patti*.

Ferme tali premesse e tenuto conto del criterio interpretativo di cui all'art.808quater cpc, deve quindi ritenersi che il contenuto della clausola compromissoria in esame ("*qualsiasi controversia inerente o conseguente a questi Patti Associativi*") debba ricomprendere anche la presente azione, volta appunto ad ottenere una diversa qualificazione – ed esecuzione – dei *Patti Associativi*, di cui non viene mai negata l'esistenza.

Allo stesso modo, vanno superate anche le eccezioni opposte dall'attrice in tema di **efficacia soggettiva** della clausola compromissoria, nella misura in cui si ritiene che la ██████████, in quanto receduta dall'associazione, non sarebbe per tale motivo più vincolata al compromesso arbitrale. A tal riguardo, infatti, va seguito l'orientamento giurisprudenziale per il quale anche la controversia in materia di recesso dei soci (secondo la riqualificazione operata dall'attrice) riguarda comunque un momento di esecuzione del contratto sociale e, pertanto, rimane oggetto dell'eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto, in questo caso all'art.45 dei *Patti Associativi* (in tal senso cfr. Cass. 22303/2013, secondo la cui massima: "*La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.*"). Ne deriva, quindi, la piena operatività della clausola compromissoria anche nei confronti dell'attrice.

Procedendo ad esaminare la **validità della clausola compromissoria**, il Tribunale reputa che non siano neppure condivisibili le contestazioni svolte dall'attrice quanto:

- I. alla mancata approvazione per iscritto della clausola, da ritenersi vessatoria ai sensi dell'art.1341 cc;
- II. alla nullità della clausola, perché non rispettosa del disposto dell'art.34 dlgs n.3/2005 in tema di nomina degli arbitri da parte di "soggetto estraneo alla società".



Quanto al primo punto, si deve ritenere che la clausola di cui all'art.45 dei *Patti Associativi* sia perfettamente valida ed efficace **anche in assenza di espressa approvazione scritta**, perché:

- a) anzitutto, la clausola è collocata all'interno di un regolamento associativo, ben diverso da un contratto con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti e, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art.1341 cc (così anche Cass. 4351/1993, secondo la cui massima: "*L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, primo comma, cod. civ.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, primo comma, cod. civ.), non già quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte (nella specie, clausola compromissoria prevista all'art. 26 dello Statuto e all'art. 49 del Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio)*"),
- o a maggior ragione se, come ritenuto dall'attrice, il regolamento associativo di SLT dovesse essere interpretato alla stregua di uno statuto societario, ove per definizione la condizione paritaria tra soci esclude qualsiasi ipotesi di vessatorietà delle clausole ivi contenute (così anche Cass. 8372/2010, secondo la cui massima "*Lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili*");
- b) in secondo luogo, la condotta della ██████████, che al momento dell'adesione allo SLT ha dichiarato di aver appreso e conosciuto il contenuto normativo dei *Patti Associativi* (doc.4), ben può valere come approvazione *per relationem* della clausola compromissoria, tanto da escluderne qualsiasi profilo di vessatorietà e, quindi, ogni necessità di approvazione scritta (così Cass. 18041/2012, secondo la cui massima: "*Quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.; in tal senso anche Cass. 5578/2000*).

Quanto al secondo punto, va poi osservato che,

- o pur dovendo essere disattesa la prospettazione del convenuto circa la non **applicabilità della disciplina ex art.34 dlgs n.5/2003** alle società di persone e alla materia dell'arbitrato irrituale, al riguardo risultando condivisibile il costante e opposto orientamento della Cassazione (cfr., ad es., da ultimo Cass. 3665/2014, 15841/2015),

nel caso di specie la diretta applicabilità di tale normativa alla clausola in discussione risulta **da escludere** sulla base della regola generale ex art.38 ultimo comma cpc, regola secondo la quale:

- le questioni di competenza -quale quella (cfr. art.819ter cpc) riguardante l'assenza di *potestas iudicandi* in presenza di clausola arbitrale- vanno "decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti",
- e, dunque, nella fattispecie, sulla base del testo dei *Patti associativi*, di per sé regolanti la



costituzione di *"un'associazione professionale"*, alla quale non è dunque *prima facie* riferibile la disciplina dell'arbitrato c.d. societario,

➤ con conseguente valutazione, ai soli fini della competenza, di validità della clausola controversa.

Per quanto fin qui detto la clausola compromissoria invocata dal convenuto va ritenuta operante rispetto a tutte le domande dell'attrice, con conseguente declaratoria di **incompetenza del Tribunale**, essendo la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale di cui all'art.45 dei *Patti associativi* correnti tra le parti ed assorbimento di ogni altra questione discussa dalle difese anche in via istruttoria.

Quanto alle **spese di lite**, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti attesa la peculiarità della questione processuale come sopra da ultimo ritenuta dirimente, sulla quale non è rinvenibile alcun precedente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 45 dei *Patti associativi* correnti tra le parti;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Milano, 4 novembre 2015.

Il Giudice
Elena Riva Crugnola

